

## ALLEGATO A

### Disposizioni concernenti le integrazioni al corrispettivo

1. Il titolare di incarico di insegnamento, esclusivamente se non residente in Valle d'Aosta, ha diritto ad una integrazione complessiva dei compensi, una volta per semestre, in base alla provenienza e alle sole ore di didattica in presenza, secondo le seguenti modalità:

<b>DISTANZA</b>	<b>Non residenti in Valle d'Aosta</b>
Fino a 150 KM	10,00/ora
Da 150 KM a 250 KM	14,00/ora
Da 250 KM a 500 KM	18,00/ora
Oltre 500 KM	22,00/ora

2. Ai fini dell'individuazione della provenienza sarà considerata, per i docenti non appartenenti ai ruoli universitari, la residenza o il domicilio (in caso di domicilio diverso dalla residenza sarà individuata la fascia economicamente più conveniente per l'Università), mentre per i docenti appartenenti ai ruoli universitari sarà considerata la sede universitaria.
3. Le integrazioni riportate al punto 1 saranno corrisposte unicamente per il primo incarico di insegnamento conferito. Le integrazioni potranno essere erogate nuovamente soltanto nel caso in cui l'insegnamento oggetto del secondo incarico si svolga in altro semestre.
4. Non è previsto alcun compenso integrativo per gli insegnamenti sotto le 10 ore.